



**UNIVERSITÀ
DI TRENTO**

***REGOLAMENTO INTERNO DEL
CORSO DI DOTTORATO
IN STUDI GIURIDICI COMPARATI ED EUROPEI***

Approvato dal Consiglio della Facoltà di Giurisprudenza in data 30 ottobre 2019

INDICE

| | |
|--|---|
| Art. 1 – Corso di Dottorato | 3 |
| Art. 2 – Obiettivi..... | 3 |
| Art. 4 – Collegio dei Docenti | 3 |
| Art. 5 – Comitato esecutivo | 3 |
| Art. 6 – Coordinatore e Vice-Coordinatore..... | 4 |
| Art. 7 – Tutor | 4 |
| Art. 8 – Attività formative istituzionali | 4 |
| Art. 9 – Frequenza e assenze | 5 |
| Art. 10 – Periodi all'estero e stages formativi..... | 5 |
| Art. 11 – Manifesto degli Studi | 5 |
| Art. 12 – Modalità di ammissione al Corso | 5 |
| Art. 13 – Attività compatibili con il Dottorato di ricerca..... | 6 |
| Art. 14 – Ammissione al secondo ed al terzo anno | 6 |
| Art. 15 – Ammissione all'esame finale e conseguimento del titolo | 7 |
| Art. 16 – Servizi a disposizione dei dottorandi | 7 |
| Art. 17 – Diritti e doveri dei dottorandi..... | 7 |
| Art. 18 – Modifica del Regolamento interno del Corso di Dottorato..... | 7 |
| Art. 19 – Norme di rinvio | 8 |
| Art. 20 – Uso del genere | 8 |
| Allegato 1 | 9 |

Regolamento interno del Corso di Dottorato in Studi Giuridici Comparati ed Europei

Art. 1 – Corso di Dottorato

1. Il Corso di Dottorato in “Studi Giuridici Comparati ed Europei” (di seguito “Corso di Dottorato”), offre un programma di studi articolato in diversi percorsi formativi (di seguito denominati “curricula”), rivolto a formare ricercatori che possiedano una piena consapevolezza dei contesti storici, economici, sociali e sovranazionali in cui vivono e operano le scienze giuridiche contemporanee.
2. Il Corso di Dottorato si articola in cinque curricula comprensivi di diverse aree disciplinari, come risulta dall’Allegato 1, che costituisce parte integrante del presente Regolamento.
3. Il Corso di Dottorato ha la sua sede amministrativa presso il Dipartimento Facoltà di Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Trento (di seguito “Facoltà”), e ne utilizza d’intesa con questa le strutture e attrezzature. Per gli adempimenti di carattere amministrativo gli organi del Corso di Dottorato si avvalgono di una Segreteria, che ha sede anch’essa presso la Segreteria della Facoltà.

Art. 2 – Obiettivi

1. Il Corso di Dottorato si propone l’obiettivo di offrire ai dottorandi le conoscenze e le risorse necessarie per affrontare con metodo rigoroso i problemi della ricerca nell’ambito giuridico, utilizzando i metodi della comparazione e con specifica attenzione alla dimensione europea, internazionale e globale del diritto. La finalità è quella di garantire un ambiente interdisciplinare nel quale i dottorandi possano applicare le proprie capacità nella elaborazione di tesi originali e partecipare così al dibattito scientifico nazionale e internazionale.

Art. 3 – Organi del Corso di Dottorato

1. Organi del Corso di Dottorato sono: il Collegio dei Docenti; il Comitato esecutivo; il Coordinatore.
2. In rappresentanza di ciascun curriculum attivato nell’ambito del Corso di Dottorato il Collegio designa, tra i suoi membri, un responsabile.

Art. 4 – Collegio dei Docenti

1. Il Collegio dei Docenti (di seguito denominato “Collegio”) si compone di almeno sedici membri tra professori ordinari, professori associati e ricercatori afferenti alla Facoltà.
Il Preside della Facoltà è membro di diritto del Collegio.
Il Collegio viene integrato, nella misura minima di un sesto e massima della metà del totale dei componenti, da esperti provenienti da altri istituti di ricerca. Almeno la metà di tali esperti proverrà da istituzioni di altri Stati.
Le nuove adesioni sono deliberate dal Collegio. La domanda di partecipazione al Collegio dovrà essere trasmessa al Coordinatore, corredata da curriculum vitae, dall’elenco delle pubblicazioni (con l’indicazione delle cinque considerate dal candidato più significative) e da una dichiarazione di non appartenenza/appartenenza a Collegi di Dottorati in altri Atenei e, nel caso di professori e ricercatori universitari appartenenti ad altro Ateneo, anche dal nulla osta rilasciato dall’ateneo di appartenenza.
2. Il Collegio svolge i compiti stabiliti dal Regolamento di Ateneo in materia di Dottorato di Ricerca (di seguito denominato anche “Regolamento di Ateneo”) e dal presente Regolamento.
3. Il Collegio viene convocato dal Coordinatore, che lo presiede, o su richiesta di almeno un terzo dei membri che lo compongono. La convocazione è inviata almeno sette giorni prima della seduta con i metodi ritenuti più idonei per assicurarne la ricezione, compresa la posta elettronica. In caso di urgenza, tale termine può essere ridotto a tre giorni. L’ordine del giorno è di norma inviato con la convocazione.
4. Per la validità delle sedute è richiesta la maggioranza dei componenti, sottratti gli assenti giustificati. Le delibere vengono prese con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Coordinatore.
5. Delle riunioni del Collegio viene redatto il verbale a cura del Coordinatore e del Segretario verbalizzante, ossia del docente con minore anzianità accademica tra i presenti.
6. Qualora il Collegio debba deliberare con urgenza o entro una scadenza stabilita e non sia possibile riunire in tempo i componenti in seduta fisica, il Coordinatore può convocare una seduta telematica, nel corso della quale ciascun membro partecipante trasmette per posta elettronica il proprio parere e voto su una specifica proposta di deliberazione. Le determinazioni assunte in via telematica sono ratificate nella prima riunione utile del Collegio.

Art. 5 – Comitato esecutivo

1. Il Comitato esecutivo (di seguito denominato “Comitato”) è istituito dal Collegio ed è composto dal

Regolamento interno del Corso di Dottorato in Studi Giuridici Comparati ed Europei

Coordinatore, dal Vice-Coordinatore e dai cinque responsabili di curriculum di cui al precedente articolo 3 co. 2.

2. Il Comitato, oltre ai compiti previsti dal Regolamento di Ateneo:
 - a) predisporre le proposte in merito all'organizzazione scientifica e didattica del Corso di Dottorato;
 - b) coadiuva il Coordinatore nella redazione della relazione annuale di cui all'art. 15, quinto comma, lett. e) e art. 17, comma 1 del Regolamento di Ateneo;
 - c) propone convenzioni con altre Università e con altri enti pubblici e privati;
 - d) organizza le prove di ammissione al Corso di Dottorato e gli esami per il conseguimento del titolo;
 - e) dispone con proprio provvedimento, per motivi di comprovata necessità e urgenza, deliberazioni su materie di competenza del Collegio fatta eccezione delle attribuzioni di cui all'art. 14, comma 8, lett. b, c, f, k, l, m del Regolamento di Ateneo, che spettano esclusivamente al Collegio. Tali determinazioni sono sottoposte al Collegio per la ratifica nella prima seduta utile successiva.
3. Per il funzionamento del Comitato e per la verbalizzazione delle sedute si applicano le norme previste per il Collegio dei Docenti.
4. Qualora il Comitato debba deliberare con urgenza o entro una scadenza stabilita e non sia possibile riunire in tempo i componenti in seduta fisica, il Coordinatore può convocare una seduta telematica, nel corso della quale ciascun membro partecipante trasmette per posta elettronica il proprio parere e voto su una specifica proposta di deliberazione. Le determinazioni assunte in via telematica sono ratificate nella prima riunione utile del Comitato.

Art. 6 – Coordinatore e Vice-Coordinatore

1. Il Coordinatore è eletto dal Collegio tra i professori di prima e seconda fascia che prestano servizio presso l'Università di Trento a tempo pieno e che fanno parte del Collegio dei docenti.
2. Il Coordinatore designa un Vice-Coordinatore tra i professori di prima e seconda fascia che prestano servizio presso l'Università di Trento e che fanno parte del Collegio dei docenti.
Il Vice-Coordinatore sostituisce il Coordinatore in caso di sua assenza o impedimento.

Art. 7 – Tutor

1. A ciascun dottorando sono assegnati uno o due tutor con il compito di agevolare l'inserimento nel Corso di Dottorato, di seguirne il percorso scientifico, di coadiuvarlo nella scelta della sede o delle sedi in cui trascorrere il periodo di studio all'estero nonché di guidarlo nella preparazione della tesi e di tutti gli altri adempimenti richiesti dal presente Regolamento.
2. Il tutor è scelto, previa acquisizione della disponibilità e con il consenso del dottorando, tra i professori di ruolo e i ricercatori con anzianità almeno triennale, anche non afferenti alla Facoltà, con documentata produzione scientifica nell'ultimo quinquennio nell'area di riferimento del Corso di Dottorato.
3. In via eccezionale può essere nominato tutor, alle stesse condizioni, uno studioso che senza essere professore di ruolo o ricercatore abbia pubblicato contributi rilevanti nello specifico campo di ricerca del dottorando.
4. In caso di nomina di un tutor che non fa parte della Facoltà si provvede alla nomina di un secondo tutor tra i componenti del Collegio.
5. Il tutor formula il proprio parere sulla tesi elaborata dal dottorando ai fini dell'ammissione all'esame finale.
6. I tutor svolgono i propri compiti d'intesa con il Coordinatore.

Art. 8 – Attività formative istituzionali

1. Nel primo anno del Corso di Dottorato sono svolti incontri scientifici comuni a tutti i curricula per almeno 60 ore.
2. Ciascun dottorando può sostituire la frequenza agli incontri scientifici di cui al comma 1 con la partecipazione a convegni o seminari di studio interni o esterni alla Facoltà fino ad un massimo di 15 ore.
3. Nel secondo e nel terzo anno di corso l'organizzazione dell'attività didattica è affidata, sotto la supervisione del Coordinatore, ai Responsabili dei curricula.
4. Nel secondo anno è prevista la partecipazione di ciascun dottorando a seminari e incontri scientifici per un totale di 40 ore complessive, di cui almeno 15 organizzate dal Corso di Dottorato. Per raggiungere l'obbligo di frequenza minimo di cui al successivo art. 14 co. 3 (36 ore) i dottorandi sono tenuti a partecipare ad incontri formativi, anche esterni al Dottorato, fermo restando che le 15 ore di lezione

Regolamento interno del Corso di Dottorato in Studi Giuridici Comparati ed Europei

- organizzate dal Corso di Dottorato possono essere sostituite nel limite massimo di 5 ore.
5. Nel terzo anno è prevista la partecipazione di ciascun dottorando a seminari e incontri scientifici per un totale di 20 ore complessive, di cui almeno 15 organizzate dal Corso di Dottorato. Per raggiungere l'obbligo di frequenza minimo di cui al successivo art. 15 co. 1 (18 ore) i dottorandi sono tenuti a partecipare ad incontri formativi, anche esterni al Dottorato, fermo restando che le 15 ore di lezione organizzate dal Corso di Dottorato possono essere sostituite nel limite massimo di 5 ore.
 6. Il calendario degli incontri scientifici di tutti e tre gli anni è predisposto dal Comitato esecutivo e approvato dal Collegio dei docenti. In caso di necessità, il calendario può essere modificato e/o integrato in corso d'anno dal Coordinatore su proposta del responsabile del rispettivo curriculum. La versione aggiornata del calendario è tempestivamente pubblicata sul portale del Corso di Dottorato a cura della Segreteria, e il Coordinatore ne riferisce in Collegio nella prima riunione utile.
 7. Per ottenere l'accreditamento della partecipazione agli incontri esterni all'offerta didattica del Dottorato, i dottorandi devono far pervenire alla segreteria del dottorato parere favorevole del tutor e attestato di partecipazione entro 15 giorni dall'evento, pena il mancato accreditamento.
 8. La didattica, che si svolge prevalentemente in forma seminariale, potrà essere offerta anche in lingua inglese, tedesca, francese o spagnola.

Art. 9 – Frequenza e assenze

1. La partecipazione alle attività scientifiche in cui si articola la didattica del Dottorato è obbligatoria.
2. Fatti salvi i requisiti minimi di presenza, eventuali assenze dovute a malattia o ad altre cause di forza maggiore, possono essere giustificate dal Coordinatore su motivata richiesta, a condizione che non compromettano la partecipazione al Corso di Dottorato.
3. Non richiedono giustificazione le assenze dovute a soggiorni di studio all'estero approvati dal Coordinatore o dal Collegio.

Art. 10 – Periodi all'estero e stages formativi

1. A partire dal secondo anno i dottorandi sono a tenuti a trascorrere uno o più periodi di ricerca presso istituzioni straniere.
2. Il periodo complessivo di permanenza all'estero, da svolgersi tra il secondo e il terzo anno, è di almeno sei mesi, non necessariamente continuativi. La durata di ogni soggiorno non deve essere inferiore a un mese, salvo espressa deroga del Coordinatore.
3. Tale periodo di ricerca potrà essere svolto presso una delle istituzioni elencate nel Manifesto degli Studi, o anche presso altre istituzioni idonee, con riferimento agli scopi e all'oggetto della ricerca.
4. L'approvazione della proposta del dottorando relativa alla sede di lavoro e all'attività di ricerca da svolgere all'estero spetta, previo parere favorevole del tutor, al Collegio nel caso di periodi superiori a sei mesi e al Coordinatore nel caso di periodi di durata uguale o inferiore a sei mesi.
5. Dei periodi trascorsi all'estero deve essere sempre data comunicazione preventiva alla Segreteria del Corso di Dottorato.
6. Il Collegio può concedere deroghe a tale obbligo per i dottorandi che non usufruiscono di borsa di studio o per altri particolari motivi.
7. Le altre attività formative possono consistere in periodi di lavoro presso istituzioni comunitarie o internazionali, ambasciate o altre rappresentanze diplomatiche o altri enti privati o pubblici che svolgano attività inerenti all'oggetto delle ricerche dei dottorandi; tali attività necessitano della medesima approvazione prevista al precedente co. 4.
8. Per tutte le altre attività formative si rimanda al Regolamento di Ateneo.

Art. 11 – Manifesto degli Studi

1. Il Collegio approva annualmente il Manifesto degli Studi, nel quale sono indicati:
 - a) il nome del Coordinatore, dei membri del Comitato esecutivo e del Collegio dei Docenti;
 - b) le attività didattiche e il relativo calendario;
 - c) gli istituti di ricerca stranieri disponibili ad accogliere i dottorandi e le modalità di svolgimento e di frequenza delle attività formative all'estero;
 - d) le strutture utilizzabili dai dottorandi per l'attività di ricerca.
2. La versione aggiornata del calendario delle attività didattiche è tempestivamente pubblicata sul portale del Corso di Dottorato a cura della Segreteria e il Coordinatore ne riferisce in Collegio.

Art. 12 – Modalità di ammissione al Corso

1. L'accesso al Corso di Dottorato avviene tramite una procedura selettiva, basata su una prova scritta e una prova orale che possono essere svolte in una lingua a scelta tra italiano e inglese.

Regolamento interno del Corso di Dottorato in Studi Giuridici Comparati ed Europei

2. Il candidato indica nella domanda di partecipazione per quale curriculum intende concorrere e in quale lingua vuole sostenere le prove d'esame. Qualora siano attivate borse aggiuntive a tematica vincolata condizionate all'esecuzione di uno specifico tema di ricerca deve, inoltre, segnalare l'eventuale interesse a concorrervi entro i termini e le modalità indicati dal bando di concorso.
3. Ai fini della prova scritta, la Commissione predispone tre tracce per ogni area disciplinare facente parte di ciascun curriculum estraendo a sorte un tema. Nell'ambito del curriculum prescelto, il candidato potrà svolgere una delle tracce estratte.
4. Nella valutazione della prova scritta la Commissione terrà conto dell'aderenza dell'elaborato alla traccia, della completezza descrittiva, del rigore dell'esposizione e del linguaggio, della capacità di sintesi e della chiarezza espositiva, dell'attenzione ai profili della comparazione giuridica.
5. Nella prova orale si procederà alla discussione dell'elaborato scritto, all'accertamento dell'attitudine del candidato alla ricerca, a una verifica generale delle conoscenze del candidato riguardo alle materie del curriculum prescelto. La prova orale comprenderà, inoltre, la verifica della conoscenza della lingua inglese, con particolare riferimento alle abilità richieste per la comunicazione scientifica. Qualora né la prova scritta né la prova orale siano state svolte in italiano, tale verifica avrà ad oggetto la conoscenza della lingua italiana.

Art. 13 – Attività compatibili con il Dottorato di ricerca

1. I dottorandi possono svolgere, quale parte integrante del progetto formativo, previo nulla osta del Collegio e parere favorevole del tutor:
 - a. attività di tutorato degli studenti dei corsi di laurea e di laurea magistrale;
 - b. attività di didattica integrativa entro il limite massimo, per i primi tre anni di corso, di 40 ore annue.
2. Se compatibile con l'impegno richiesto dal piano formativo assegnato, il Collegio dei Docenti può chiedere ai dottorandi la disponibilità a svolgere attività di cui al comma 1 che comportino un impegno superiore alle 40 ore.
3. La pratica forense è compatibile con la partecipazione al Corso di Dottorato nel limite massimo di 20 ore settimanali.
4. Lo svolgimento di altre attività compatibili con il dottorato di ricerca è autorizzata dal Collegio, previo parere favorevole del tutor.

Art. 14 – Ammissione al secondo ed al terzo anno

1. Per essere ammesso al **secondo anno**, ogni dottorando dovrà ottenere nel corso del primo anno un totale di 60 crediti:
 - 30 crediti per la frequenza alle attività didattiche, in misura non inferiore al 90% delle lezioni obbligatorie;
 - 30 crediti subordinatamente all'approvazione da parte del Collegio di due elaborati scritti, uno in italiano e uno in lingua straniera (inglese, tedesco, francese o spagnolo). Il Collegio delibera alla luce di un parere favorevole reso da apposita Commissione consultiva nominata dal medesimo Collegio. La Commissione può invitare i dottorandi a colloquio.
2. Gli elaborati dovranno vertere su temi discussi negli incontri scientifici a cui i dottorandi hanno partecipato nel corso del primo anno, uno dei quali relativo al proprio curriculum, l'altro su un diverso curriculum. Qualora i dottorandi intendano svolgere un elaborato su un tema trattato in un seminario diverso da quelli organizzati dal Corso di Dottorato, dovrà trattarsi di un seminario accreditato ai sensi del precedente art. 8. In tal caso, i dottorandi dovranno comunque chiedere espressa autorizzazione preventiva al Coordinatore. Gli elaborati, di lunghezza non superiore agli 80.000 caratteri (spazi e note inclusi), dovranno essere consegnati entro il 15 settembre alla Segreteria del Corso di Dottorato.
3. Per essere ammessi al **terzo anno**, ogni dottorando dovrà ottenere nel corso del secondo anno un totale di 60 crediti:
 - 20 crediti per la frequenza alle attività didattiche sia interne che esterne alla Facoltà, in misura non inferiore al 90% delle lezioni obbligatorie del secondo anno, sulla base di una relazione presentata entro la metà di settembre dal dottorando e precedentemente approvata dal responsabile del curriculum;
 - 20 crediti per il superamento di un colloquio valutativo che si terrà davanti a una commissione nominata dal Collegio e che verterà sullo stato della ricerca. A questo fine, il candidato dovrà far pervenire alla Segreteria del Corso di Dottorato, entro la metà di settembre, l'indice provvisorio della tesi unitamente al parere del tutor.
 - 20 crediti per l'organizzazione e discussione all'interno del Corso di un seminario su di un tema attinente alla propria tesi di Dottorato.
4. L'ammissione al secondo e al terzo anno è deliberata dal Collegio, verificata l'acquisizione dei crediti

Regolamento interno del Corso di Dottorato in Studi Giuridici Comparati ed Europei

necessari in base ai criteri determinati nei commi precedenti.

Art. 15 – Ammissione all’esame finale e conseguimento del titolo

1. Per essere ammesso all'**esame finale**, ogni dottorando dovrà ottenere nel corso del terzo anno un totale di 40 crediti:
 - 10 crediti per la frequenza alle attività didattiche sia interne che esterne alla Facoltà, in misura non inferiore al 90% delle lezioni obbligatorie del terzo anno, sulla base di una relazione presentata entro la metà di settembre dal dottorando e precedentemente approvata dal responsabile del curriculum;
 - 30 crediti per l’elaborazione della tesi di dottorato, accertata dal tutor con parere motivato.Ulteriori 20 crediti sono attribuiti a seguito della discussione finale, con esito favorevole, della tesi di Dottorato.
2. Il Collegio dei Docenti, acquisito il parere motivato del tutor sull’ammissione del dottorando all’esame finale e verificata l’acquisizione dei crediti necessari, si esprime sull’ammissione stessa. Nel caso in cui il dottorando abbia conseguito risultati insufficienti, il Collegio dei Docenti delibera di non ammettere il dottorando all’esame finale e lo esclude dal Corso di Dottorato. Nel caso in cui il dottorando abbia conseguito risultati di adeguato valore scientifico, il Collegio dei Docenti individua due o più valutatori (di seguito denominati anche referee) scegliendoli tra docenti e ricercatori di enti italiani o stranieri di elevata qualificazione, esterni all’Università degli Studi di Trento e agli altri eventuali soggetti che concorrono al Dottorato.
3. La Segreteria del Corso di Dottorato provvede a inviare ai referee una copia della Tesi corredata della relazione sulle attività svolte dal dottorando nel corso del triennio.
4. I referee esprimono un giudizio analitico scritto sulla tesi e propongono l’ammissione alla discussione pubblica. Qualora siano necessarie significative correzioni o integrazioni i referee possono proporre un rinvio della discussione per un periodo non superiore a sei mesi.
5. Il Collegio designa le Commissioni giudicatrici per la prova finale da proporre al Rettore, composte da tre membri scelti tra docenti e ricercatori di enti italiani o stranieri, specificatamente qualificati nelle tematiche oggetto della tesi. Ogni Commissione può essere integrata da un massimo di due esperti, anche stranieri, di elevata qualificazione appartenenti a enti e strutture pubbliche e private. In relazione a ciascun membro effettivo, il Collegio individua un membro supplente.
6. Il conseguimento del titolo di Dottore di Ricerca in “Studi giuridici comparati ed europei” è accompagnato dall’indicazione del curriculum cui il dottorando ha afferito.

Art. 16 – Servizi a disposizione dei dottorandi

1. Per la durata del Corso di Dottorato gli iscritti hanno a disposizione un’aula studio attrezzata con pc, stampanti e connessione internet, fissa e wireless e possono, inoltre, usufruire di una sala per gli incontri seminari.
2. I dottorandi possono accedere liberamente alle dotazioni librerie presenti nella Biblioteca d’Ateneo, attraverso le credenziali di Ateneo.
3. Per tutta la durata del Corso i dottorandi possono usufruire del servizio erogato dal CLA (Centro Linguistico di Ateneo) per perfezionare la conoscenza delle lingue straniere.
4. Per accedere all’aula dottorandi i dottorandi possono rivolgersi alla Segreteria del Corso di Dottorato (dottorato.sgce@unitn.it).
5. I dottorandi sono tenuti all’uso legittimo di materiali, attrezzature e strutture del Dipartimento Facoltà di Giurisprudenza, unicamente ai fini dell’attività istituzionale e unicamente per il periodo di durata del Dottorato.

Art. 17 – Diritti e doveri dei dottorandi

1. I diritti e doveri dei dottorandi sono quelli stabiliti dal Regolamento di Ateneo e dal presente regolamento.
2. Tali disposizioni sono applicabili, in quanto compatibili, anche ai dottorandi stranieri che trascorrono presso il Corso di Dottorato periodi di ricerca e studio nel contesto di accordi internazionali e convenzioni per l’attivazione di percorsi di co-tutela di tesi.

Art. 18 – Modifica del Regolamento interno del Corso di Dottorato

1. Le modifiche del Regolamento interno del Corso di Dottorato, approvate ai sensi dell’art. 8, comma 4, del Regolamento di Ateneo, entrano in vigore dopo 15 giorni dalla data della loro pubblicazione sul sito web del Corso, che dovrà essere espressamente enunciata.

Art. 19 – Norme di rinvio

1. Il presente regolamento integra, per quanto da esso espressamente disposto, quanto stabilito dalla vigente normativa nazionale e dal Regolamento di Ateneo in materia di Dottorato di Ricerca, che trovano in ogni caso piena e diretta applicazione.

Art. 20 – Uso del genere

1. L'uso nel presente Regolamento del genere maschile per indicare i soggetti, gli incarichi e gli stati giuridici è stato utilizzato per esigenze di semplicità del testo ed è da intendersi riferito a entrambi i generi.

Allegato 1

Il Corso di Dottorato si articola in cinque curricula che includono diverse aree disciplinari.

- 1) Curriculum in “Diritto privato, privato comparato e commerciale”, comprendente quattro aree disciplinari:
 - Diritto privato
 - Diritto privato comparato
 - Analisi economica del diritto
 - Diritto commerciale
- 2) Curriculum in “Diritto amministrativo, costituzionale e internazionale”, comprendente tre aree disciplinari:
 - Diritto amministrativo
 - Diritto costituzionale
 - Diritto internazionale
- 3) Curriculum in “Diritto e procedura penale e filosofia del diritto”, comprendente tre aree disciplinari:
 - Diritto penale
 - Diritto processuale penale
 - Filosofia del diritto
- 4) Curriculum in “Diritto sostanziale e processuale del lavoro”, comprendente due aree disciplinari:
 - Diritto del lavoro
 - Diritto processuale civile
- 5) Curriculum in “Storia del diritto romano e del pensiero giuridico europeo”, comprendente due aree disciplinari:
 - Diritto romano
 - Storia del pensiero giuridico europeo